



## SEMINARIO

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI - modulo PRODUTTORE INIZIALE

20 giugno 2025

*Il presente documento è riservato esclusivamente ai partecipanti al corso e non può essere diffuso o riprodotto. Le risposte fornite complementano e sono inscindibili da quanto esposto dal relatore durante l'incontro.*

### ELENCO DOMANDE

1. Installatori iscritti al 2 bis, non si deve iscrivere al rentri, giusto? spiego meglio - centro assistenza autorizzato con installazione e riparazione clima ed elettrodomestici - iscritti al 2bis e con 9 dipendenti. avevamo già un registro di carico e scarico. vorremo capire se siamo obbligati o meno a iscriverci.

Trattandosi di impresa con meno di 10 dipendenti è obbligatoria la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e l'iscrizione al RENTRI solo nel caso in cui siano prodotti rifiuti pericolosi.

Le imprese iscritte in categoria *2bis* (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e/o produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno) non si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti, bensì solo se obbligati come produttori di rifiuti, e come tali tengono e compilano il registro cronologico.

2. Se la ditta edile è iscritta all'albo gestori ambientali in cat.2-bis, trasporta per conto proprio rifiuti NON pericolosi, ma al 31/12 dell'anno precedente i dipendenti sono superiori a 10 devo iscrivermi al RENTRI lo stesso?

Le imprese edili si iscrivono al RENTRI, e tengono il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti.

Le imprese iscritte in categoria *2bis* (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e/o produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno) non si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti, bensì solo se obbligati come produttori di rifiuti, e come tali tengono e compilano il registro cronologico.

3. La nostra Azienda svolge attività di edilizia generale e di impiantistica e tecnologie FER. È iscritta ANGA 2 bis per il segmento fotovoltaico e termico. Quindi non ha l'obbligo di iscriversi al RENTRI per la parte edile? Corretto?

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

**Sede legale e operativa**  
Piazza delle Istituzioni, 34/a  
31100 Treviso (TV)  
Tel. + 39 0422 1742100

**Sede operativa**  
Corso Porta Nuova, 96  
37122 Verona (VR)  
Tel. +39 045 8766940  
info.verona@t2i.it

**Sede operativa**  
Viale Porta Adige, 45  
45100 Rovigo (RO)  
Tel. +39 0425 471067  
info.rovigo@t2i.it

**Laboratori**  
Via Pezza Alta, 34  
31046 Rustignè di Oderzo (TV)  
Via Zuccherificio, 38/a  
45100 Rovigo (RO)  
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600  
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651\_EIRI  
Incubatore certificato d'impresa



Le imprese edili si iscrivono al RENTRI, e tengono il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti.

Le imprese iscritte in categoria *2bis* (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e/o produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno) non si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti, bensì solo se obbligati come produttori di rifiuti, e come tali tengono e compilano il registro cronologico.

4. Impresa Edile iscritta all'albo gestori ambientali (categoria 2 bis) con più di 10 dipendenti devono iscriversi?

Le imprese edili si iscrivono al RENTRI, e tengono il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti.

Le imprese iscritte in categoria *2bis* (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e/o produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno) non si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti, bensì solo se obbligati come produttori di rifiuti, e come tali tengono e compilano il registro cronologico.

5. Si possono utilizzare i formulari cartacei già vidimati con il RENTRI dopo l'iscrizione?

Sì

6. Buongiorno, siamo un'impresa edile che negli anni passati ha raramente avuto la produzione di rifiuti pericolosi ma non quest'anno: quando scatta l'obbligo di iscrizione produttore iniziale? Solo dopo la prossima produzione di rifiuto pericoloso?

Nel caso in cui l'impresa abbia già dei registri cronologici di carico e scarico aperti si iscrive al RENTRI.

7. Buongiorno, noi apparteniamo alla categoria che si deve iscrivere dal 14/06, mi sono iscritta in data 18/06 ma mi hanno fatto pagare € 100 + 10 anziché € 50 + 10. Ho sbagliato qualcosa durante l'iscrizione?

Il fatto che lei abbia pagato 100 euro a titolo di contributo ambientale fa ritenere che abbia iscritto due unità locali.



8. Buongiorno, un'azienda edile che lavora con diversi cantieri temporanei e produce rifiuti iscritta all' Albo in Cat. 2bis, emette i formulari per il trasporto di rifiuto prodotto in cantiere, consegnando gli stessi al proprio personale, alla partenza dal magazzino e prima di arrivare in cantiere. Ma se i cantieri sono lontani dall'ufficio esiste un modo non cartaceo di consegnare al personale il formulario? E qualora dovesse essere fermato per un controllo dalle autorità, queste ultime con quale mezzo potrebbero verificare l'emissione corretta del formulario?

In questo momento deve essere prodotto il FIR cartaceo.

9. Un'azienda con 45 dipendenti suddivisi in tre unità locali per quanto concerne il contributo dei 50 euro ad unità locale deve essere versato anche se due di queste unità locali sono inferiori ad un numero di addetti di 10 dipendenti

Sì, visto che l'impresa si colloca nella fascia 10 – 50 dipendenti l'importo di 50 euro, relativo al contributo annuale, è dovuto per ogni unità locale (per gli anni successivi al primo l'importo sarà di 30 euro per ogni unità locale).

10. Un'azienda obbligata a iscriversi a RENTRI perché produce rifiuti pericolosi deve registrare sul registro C/S di RENTRI anche i rifiuti non pericolosi?

No.

11. Sono munito di procura notarile da parte dell'azienda in materia di sicurezza ed ambiente, Sono quindi rappresentante dell'operatore? E sono anche incaricato, munito di SPID?

Il primo accesso al RENTRI deve essere effettuato da parte di un soggetto che rappresenta l'"operatore", cioè l'impresa. Il titolo di rappresentanza viene verificato dal RENTRI, se si tratta di imprese, attraverso l'accesso al Registro delle imprese. Pertanto, prima dell'avvio della procedura di iscrizione è importate verificare, presso il Registro imprese, se la persona che rappresenta l'"operatore" è effettivamente munita del titolo di rappresentanza.

12. Utente e Incaricato possono essere la stessa persona?

Secondo le definizioni previste dalla normativa vigente:

a) utente: è il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni;

b) incaricato: è la persona fisica che utilizza i servizi della piattaforma telematica per conto del rappresentante dell'impresa dell'Ente o di altro soggetto; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o



dell'ente o di altro soggetto, e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE).

Pertanto, l'incaricato quando accede al RENTRI per effettuare delle operazioni, ad es. completare l'iscrizione o compilare il registro cronologico, è utente del RENTRI.

13. Buongiorno, abbiamo bisogno di un chiarimento in merito al punto relativo ai soggetti obbligati ad iscrizione. Se un'impresa ha meno di 10 dipendenti ed è iscritta alla categoria 2bis dell'Albo e nel caso produca rifiuti "pericolosi" ha l'obbligo di iscriversi al rentri?

Le imprese che producono rifiuti pericolosi devono iscriversi al RENTRI (e tenere il registro cronologico di carico e scarico) a prescindere dal numero dei dipendenti.

Le imprese iscritte in categoria *2bis* (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e/o produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno) non si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti, bensì solo se obbligati come produttori di rifiuti, e come tali tengono e compilano il registro cronologico.

14. La mia procura notarile deve obbligatoriamente essere trascritta al Registro Imprese ed annotata sul camerale?

Il primo accesso al RENTRI deve essere effettuato da parte di un soggetto che rappresenta l'"operatore", cioè l'impresa. Il titolo di rappresentanza viene verificato dal RENTRI, se si tratta di imprese, attraverso l'accesso al Registro delle imprese. Pertanto, prima dell'avvio della procedura di iscrizione è importate verificare, presso il Registro imprese, se la persona che rappresenta l'"operatore" è effettivamente munita del titolo di rappresentanza.

15. Se l'impresa è edile e ha vari cantieri deve iscriverli tutti come unità locali?

Le imprese edili si iscrivono al RENTRI, e tengono il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti. Per il cantiere, laddove questo si possa considerare unità locale come definita dal DM 59/2023 e quindi "una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

**Sede legale e operativa**  
Piazza delle Istituzioni, 34/a  
31100 Treviso (TV)  
Tel. + 39 0422 1742100

**Sede operativa**  
Corso Porta Nuova, 96  
37122 Verona (VR)  
Tel. +39 045 8766940  
info.verona@t2i.it

**Sede operativa**  
Viale Porta Adige, 45  
45100 Rovigo (RO)  
Tel. +39 0425 471067  
info.rovigo@t2i.it

**Laboratori**  
Via Pezza Alta, 34  
31046 Rustignè di Oderzo (TV)  
Via Zuccherificio, 38/a  
45100 Rovigo (RO)  
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600  
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651\_EIRI  
Incubatore certificato d'impresa



*volontariamente all'iscrizione", sussiste l'obbligo di iscrizione al RENTRI laddove si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:*

**a) si determini la produzione di rifiuti pericolosi**

**b) venga esercitata un'attività stabile.**

Nel caso in cui il cantiere non si configuri come unità locale soggetta all'iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di rifiuti pericolosi, l'operatore avrà l'obbligo di iscrizione al RENTRI dell'unità locale (che può coincidere con la sede legale o con una sede operativa) cui fa riferimento il cantiere.

**16. Il parametro "dipendenti" va riferito al 31 dicembre 2024?**

L'art. 13, comma 3, del d.m. n. 59/2023 prevede che per calcolare i dipendenti si deve fare riferimento al numero di persone presenti nell'impresa (nel suo complesso e non nelle singole unità locali) al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Ai fini del calcolo vanno prese in considerazione le persone che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione, in tale conteggio rientrano anche il titolare e gli eventuali soci dell'impresa se inquadrati anch'essi come dipendenti, cioè a libro paga dell'impresa stessa.

**17. Siamo un'azienda recuperatrice di rottame ferrosi, la nostra lavorazione consiste nell'andare a ritirare dall'azienda X con formulario rottame ferroso e poi viene trasformato in MPS consegnato con ddt (R13). Come va gestito e come vanno fatte le registrazioni? Altra casistica può essere che si vada a ritirare dalla ditta X con formulario e si consegnano con formulario a fonderie (R13) oppure consegnati sempre con formulario ad altri commercianti sempre con formulario (produttori e trasportatori noi o trasportatori terzi) R13-R4. Come si deve gestire in questo caso, come vanno fatte le registrazioni?**

La compilazione del registro cronologico di carico e scarico di un impianto di recupero rifiuti è illustrata nel decreto direttoriale 19/12/2023, n. 251, allegato I, punto 2.

**18. Buon giorno, volevamo sapere se c'è un limite di righe per ogni registro, oppure se si inserirà sempre su quello attivato al momento della registrazione. Grazie**

Il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale non ha un limite di righe.

**19. Buongiorno, ho capito bene che la trasmissione dei dati del 2025 per la conservazione digitale del registro di carico/scarico, dovrà avvenire entro il 31/12/2025?**

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

**Sede legale e operativa**  
Piazza delle Istituzioni, 34/a  
31100 Treviso (TV)  
Tel. + 39 0422 1742100

**Sede operativa**  
Corso Porta Nuova, 96  
37122 Verona (VR)  
Tel. +39 045 8766940  
info.verona@t2i.it

**Sede operativa**  
Viale Porta Adige, 45  
45100 Rovigo (RO)  
Tel. +39 0425 471067  
info.rovigo@t2i.it

**Laboratori**  
Via Pezza Alta, 34  
31046 Rustignè di Oderzo (TV)  
Via Zuccherificio, 38/a  
45100 Rovigo (RO)  
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600  
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651\_EIRI  
Incubatore certificato d'impresa



I registri cronologici in formato digitale sono soggetti a “conservazione digitale”. La Modalità Operativa n. 17 del decreto direttoriale n. 143/2023 specifica che «la tenuta in modalità digitale dei registri cronologici di carico e scarico per la gestione dei rifiuti è consentita sulla base delle stesse norme che regolano la formazione dei documenti informatici rilevanti come i registri IVA ed i registri contabili, ...». Pertanto, anche il registro cronologico deve essere conservato secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale (cd. CAD), prevedendo un sistema di conservazione digitale in grado di garantire ai documenti di «possedere e preservare i requisiti di autenticità, integrità, affidabilità e leggibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida AgID [Agenzia per l'Italia Digitale] dalla fase di tenuta a quella di conservazione, e per tutto il periodo di conservazione; inoltre, è necessario garantire l'accesso, la reperibilità e l'esibizione».

Per provvedere alla “conservazione digitale” del registro cronologico gli “operatori” devono rivolgersi a fornitori di servizi di conservazione.

In base alle disposizioni vigenti il registro cronologico deve essere trasferito al servizio di conservazione almeno una volta all'anno, ferma restando la possibilità di provvedere con frequenza maggiore.

20. Siamo un'impresa edile con più di 10 dipendenti che non produce rifiuti pericolosi, abbiamo l'autorizzazione al trasporto per la categoria 2bis, e ci siamo iscritti al RENTRI in quanto rientranti nel secondo gruppo (obbligo d'iscrizione da giugno 2025 ad agosto 2025). Abbiamo l'obbligo di compilare i formulari di carico e scarico dei rifiuti? Per quanto riguarda i formulari di indentificazione (FIR)

Le imprese edili si iscrivono al RENTRI, e tengono il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti.

Le imprese iscritte in categoria *2bis* (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e/o produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno) non si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti, bensì solo se obbligati come produttori di rifiuti, e come tali tengono e compilano il registro cronologico.

Il formulario di identificazione va compilato in ogni caso in cui c'è un trasporto di rifiuti.

21. Quindi non si può usare la carta carbone?

No

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

**Sede legale e operativa**  
Piazza delle Istituzioni, 34/a  
31100 Treviso (TV)  
Tel. + 39 0422 1742100

**Sede operativa**  
Corso Porta Nuova, 96  
37122 Verona (VR)  
Tel. +39 045 8766940  
info.verona@t2i.it

**Sede operativa**  
Viale Porta Adige, 45  
45100 Rovigo (RO)  
Tel. +39 0425 471067  
info.rovigo@t2i.it

**Laboratori**  
Via Pezza Alta, 34  
31046 Rustignè di Oderzo (TV)  
Via Zuccherificio, 38/a  
45100 Rovigo (RO)  
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600  
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651\_EIRI  
Incubatore certificato d'impresa



22. Impresa edile che ha più cantieri, l'autocarro passa dal cantiere 1) carica il materiale, va al cantiere 2) carica, va al cantiere 3 e poi in discarica. Come si compila il FIR (utilizzando il modulo per la microraccolta)?

Il modulo aggiuntivo per la “microraccolta”, che integra il formulario ordinario, con l’indicazione dei vari produttori presso cui avviene la raccolta, *«non va compilato in attesa dell’emanazione di ulteriori disposizioni»* (si veda punto 2.5 dell’Allegato 2 al decreto direttoriale n. 251/2023).

Pertanto, nel caso esemplificato nella domanda devono essere compilati tre diversi formulari con riferimento ai tre diversi cantieri.

23. Buongiorno, chi è autorizzato al trasporto dei rifiuti, fino all'iscrizione al Rentri, nel nostro caso dicembre, può trasportare i rifiuti autorizzati al trasporto?

Il RENTRI non incide sulle autorizzazioni vigenti che mantengono la loro validità.

24. Siamo impresa edile, in UNITA' LOCALE si mette la sede legale o quella del CANTIERE DOVE ABBIAMO PRODOTTO RIFIUTI?

Le imprese edili si iscrivono al RENTRI, e tengono il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti. Per il cantiere, laddove questo si possa considerare unità locale come definita dal DM 59/2023 e quindi *“una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione”*, sussiste l’obbligo di iscrizione al RENTRI laddove si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

**a) si determini la produzione di rifiuti pericolosi**

**b) venga esercitata un’attività stabile.**

Nel caso in cui il cantiere non si configuri come unità locale soggetta all’iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di rifiuti pericolosi, l’operatore avrà l’obbligo di iscrizione al RENTRI dell’unità locale (che può coincidere con la sede legale o con una sede operativa) cui fa riferimento il cantiere.

25. Azienda produttrice di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti, ha l'obbligo di compilare il registro di carico e scarico?

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

**Sede legale e operativa**  
Piazza delle Istituzioni, 34/a  
31100 Treviso (TV)  
Tel. + 39 0422 1742100

**Sede operativa**  
Corso Porta Nuova, 96  
37122 Verona (VR)  
Tel. +39 045 8766940  
info.verona@t2i.it

**Sede operativa**  
Viale Porta Adige, 45  
45100 Rovigo (RO)  
Tel. +39 0425 471067  
info.rovigo@t2i.it

**Laboratori**  
Via Pezza Alta, 34  
31046 Rustignè di Oderzo (TV)  
Via Zuccherificio, 38/a  
45100 Rovigo (RO)  
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600  
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651\_EIRI  
Incubatore certificato d’impresa



Ai sensi dell'art. 190, comma5, del d.lgs. n. 152/2006 sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno meno di 10 dipendenti (i medesimi soggetti sono esonerati anche dall'iscrizione al RENTRI).

26. In riferimento al corso di aggiornamento rentri ho visto l'Obbligo salvataggio del registro con conservazione digitale con ente certificato, sono a chiedere quale ente pubblico offre il servizio.

I registri cronologici in formato digitale sono soggetti a “conservazione digitale”. La Modalità Operativa n. 17 del decreto direttoriale n. 143/2023 specifica che «la tenuta in modalità digitale dei registri cronologici di carico e scarico per la gestione dei rifiuti è consentita sulla base delle stesse norme che regolano la formazione dei documenti informatici rilevanti come i registri IVA ed i registri contabili, ...». Pertanto, anche il registro cronologico deve essere conservato secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale (cd. CAD), prevedendo un sistema di conservazione digitale in grado di garantire ai documenti di «possedere e preservare i requisiti di autenticità, integrità, affidabilità e leggibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida AgID [Agenzia per l'Italia Digitale] dalla fase di tenuta a quella di conservazione, e per tutto il periodo di conservazione; inoltre, è necessario garantire l'accesso, la reperibilità e l'esibizione».

Per provvedere alla “conservazione digitale” del registro cronologico gli “operatori” devono rivolgersi a fornitori di servizi di conservazione.

In base alle disposizioni vigenti il registro cronologico deve essere trasferito al servizio di conservazione almeno una volta all'anno, ferma restando la possibilità di provvedere con frequenza maggiore.

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

**Sede legale e operativa**  
Piazza delle Istituzioni, 34/a  
31100 Treviso (TV)  
Tel. + 39 0422 1742100

**Sede operativa**  
Corso Porta Nuova, 96  
37122 Verona (VR)  
Tel. +39 045 8766940  
info.verona@t2i.it

**Sede operativa**  
Viale Porta Adige, 45  
45100 Rovigo (RO)  
Tel. +39 0425 471067  
info.rovigo@t2i.it

**Laboratori**  
Via Pezza Alta, 34  
31046 Rustignè di Oderzo (TV)  
Via Zuccherificio, 38/a  
45100 Rovigo (RO)  
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

**Organismo notificato per il CPR N° 1600**  
**Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651\_EIRI**  
**Incubatore certificato d'impresa**